

OGGETTO

Dip.te matricola n. 78403 – Infermiere – Area dei
Professionisti della Salute e dei Funzionari.
Concessione aspettativa non retribuita per motivi di
famiglia a decorrere dal 16/09/2026 fino al 15/09/2027.

Dimostrazione della compatibilità economica:

Conto Economico:

Settore Economico Finanziario

Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato
registrato in contabilità generale.

L'Addetto al riscontro

Il Dirigente Amministrativo
Dott.

Li _____

DELIBERAZIONE N. 1403

Adottata nella seduta del 12-08-2026

dal Direttore Generale
Dott. Salvatore GIUFFRIDA

Con l'intervento dei sigg.

Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore M Torrisi

Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cinà

con l'assistenza, quale segretario verbalizzante della
Dott.ssa Giuliana Cardone

**Funzionario istruttoria
(Sig. Agata Zappalà)**

Firma Agata Zappalà

**Responsabile procedimento
(Sig. Carmelo Stimoli)**

Firma Carmelo Stimoli

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istanza del 08/06/2026, con la quale la dipendente **matricola n. 78403 – Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari**, in servizio presso l'U.O.C. UTIC, ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia, per un periodo di mesi dodici (12), a decorrere dal 16/09/2026 fino al 15/09/2027;

Rilevato che, la superiore richiesta risulta finalizzata alla necessità di prestare assistenza al proprio figlio minore e che la dipendente alla data di decorrenza del periodo di aspettativa di cui al presente atto ha già fruito di tutti i benefici previsti dalla normativa di riferimento in materia.

Visto l'art. 12, comma 1°, del CCNL 20/09/2001, il quale dispone che "al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale richiesta può essere concessa una aspettativa per comprovati motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio;

Considerato altresì che la medesima norma, ai commi 6° e 7°, dispone, altresì, che tali periodi di aspettativa non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del C.C.N.L. dell'1/09/1995 e che, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'azienda può invitare il dipendente a riprendere servizio con preavviso di dieci giorni, prevedendo la risoluzione del rapporto nell'ipotesi di mancata presentazione in servizio nel suddetto termine ovvero alla scadenza del periodo di aspettativa, salvo casi di comprovato impedimento;

Rilevato che l'art.12 del citato CCNL – sostituisce l'art.27 del CCNL dell'1/09/1995 – e dispone la disapplicazione dell'art.47 del DPR 761/79;

Rilevato, altresì, che in base alla vigente normativa il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini del godimento delle ferie;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla superiore richiesta dal Direttore dell'U.O. di appartenenza.

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, di collocare, la dipendente **matricola n. 78403 – Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari**, in servizio presso l'U.O.C. UTIC, in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia, per un periodo di mesi dodici (12), a decorrere dal 16/09/2026 fino al 15/09/2027;

Su proposta del Responsabile della SOC Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce, ne attesta la piena legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, collocare la dipendente **matricola n. 78403 – Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari**, in servizio presso l'U.O.C. UTIC, in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia, per un periodo di mesi dodici (12), a decorrere dal 16/09/2026 fino al 15/09/2027, con le conseguenze giuridiche ed economiche di cui all'art.12, comma 1° CCNL 20/09/2001.

Stabilire che l'aspettativa potrà cessare anche prima, ai sensi del citato art.12, comma 6°, qualora vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione e che il rapporto di lavoro dovrà considerarsi risolto, ai sensi del 7° comma del medesimo articolo, qualora il dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza ovvero entro il termine prefissato.

Stabilire altresì, che se alla scadenza del periodo di aspettativa di cui al presente provvedimento, il dipendente non avrà ripreso servizio o avrà dato comunicazioni in ordine ad eventuale prolungamento, il rapporto di lavoro con questa Azienda si intenderà automaticamente risolto.

Fare carico al dipendente di concordare con il Settore Risorse Umane, almeno giorni dieci prima della scadenza del periodo di aspettativa richiesto, le modalità di rientro in servizio.

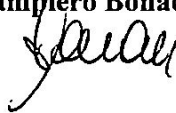
Notificare copia del presente provvedimento alla dipendente matricola n. 78403.

Rendere la presente delibera immediatamente esecutiva per poter dar corso ai conseguenziali adempimenti di competenza.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 53 L.R. 30/93 s.m.i. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Il Responsabile della SOC Risorse Umane

Dott. Giampiero Bonaccorsi



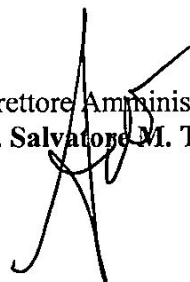
Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cinà



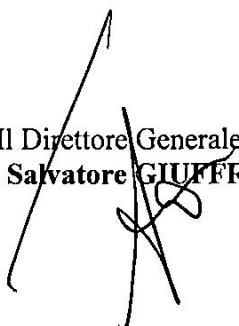
Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore M. Torrisi



Il Direttore Generale

Dott. Salvatore GIUFFRIDA



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone

